

Modulo 5

Preventivo, equo compenso: l'attività di vigilanza degli Ordini professionali



I

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Il sistema ordinistico: mandato, struttura,
competenze, procedure - *Ciclo di seminari*

Modulo 5

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA COMPENSI PROFESSIONALI – PROCEDURE EMISSIONI PARERE



GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

Art. 9 DL 24 gennaio 2012 n. 1 Convertito nella Legge 27 marzo 2012 n. 27

**Art. 5 DL 22 giugno 2012 n. 83 Convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 134
Comma 8 Art. 24 D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017**

Art. 1 comma 150 Legge 4 agosto 2017 n. 124

DM Parametri Giudiziali 20 luglio 2012 n. 140

DM Parametri Corrispettivi 31 ottobre 2013 n. 143 oggi DM 17 giugno 2016

NUOVO QUADRO NORMATIVO E RUOLO DELL'ORDINE

1. OBBLIGO DEL PREVENTIVO

Dalla nuova normativa in materia di compensi professionali, unitamente a quanto previsto dal DPR 137 di riforma, scaturisce **che il compenso** per le prestazioni professionali **deve essere pattuito** per iscritto al momento del conferimento dell'incarico stesso, nella forma di un contratto-preventivo con il quale il professionista deve rendere noti al committente:

- **Il grado di complessità dell'incarico;**
- **Tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell'espletamento dell'incarico;**
- **Gli estremi della polizza assicurativa.**

Il **preventivo** da presentare al committente dovrà inoltre:

- **Stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera;**
- **Indicare i compensi per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti;**

NUOVO QUADRO NORMATIVO E RUOLO DELL'ORDINE

2. OBBLIGATORIETÀ DEL PARERE DI CONGRUITÀ

L'art. 9 del D.L. n. 1/2012, con cui sono state abrogate le tariffe professionali, **non ha determinato una automatica abrogazione del potere dei Consigli dell'Ordine di esprimersi sulla congruità delle parcelle dei professionisti.**

L'art. 9, comma 5, infatti, dispone testualmente che **“sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”.**

L'abrogazione ha colpito solo le disposizioni che rinviano all'istituto tariffario, quale parametro di riferimento per la determinazione dei compensi professionali, **ma non anche il potere di accertamento di congruità**, riservato ai Consigli dell'Ordine Professionale.

La riforma non ha eliso **la funzione istituzionale** dei Consigli dell'Ordine Territoriali **di verifica** della corretta determinazione dei compensi professionali, essa **ha inciso solo sui criteri da porre a fondamento del provvedimento di accertamento**

Il parere di congruità sulla base della normativa vigente **resta:**

- per il **professionista** che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento;
- per il **giudice** che, ai sensi dell'art. 2233 c.c., in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, dovrà “sentire” necessariamente il parere del Consiglio, pur non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del “quantum”.

NUOVO QUADRO NORMATIVO E COMMISSIONI PARCELLE

3. TERMINOLOGIA, FORMA E PRASSI

Si è potuto riscontrare, nella prassi e nella disciplina regolamentare dei Consigli dell'Ordine Locali, l'utilizzo di **molteplici espressioni**, per indicare l'atto conclusivo della procedura di validazione delle parcelle professionali: *opinamento, vidimazione, taratura, liquidazione, revisione*.

Le diverse denominazioni utilizzate **non rivelano differenze sostanziali significative**, risultando in ogni caso riconducibili al cd. **“parere di congruità”**, espressione del confronto tra le prestazioni effettivamente eseguite dal professionista e l'importo del compenso professionale, come calcolato dal Consiglio dell'Ordine.

La stessa denominazione **“parere di congruità”**, **non trova un riscontro “letterale” nel vigente sistema normativo**. Le disposizioni normative che si riferiscono alla funzione dei Consigli degli Ordini Professionali di valutazione degli onorari si limitano ad indicare semplicemente il termine **“parere”** (art. 5 L. 1395/1923; art. 2233 c.c.; art. 636 c.p.c.).

In conclusione, quindi, **non risulta significativo il diverso nome** attribuito da ciascun Consiglio al provvedimento conclusivo dell'attività di opinamento, **purché presenti i tratti tipici del giudizio di accertamento** della correttezza del credito per l'onorario del professionista, da produrre in sede di contenzioso giudiziario.

NUOVO QUADRO NORMATIVO E COMMISSIONI PARCELLE

4. PARERE DI CONGRUITA' E PARERE PREVENTIVO

È possibile distinguere, in linea teorica, **due distinte attività** di opinamento delle richieste di onorario:

- una **prima** tipologia, di carattere **preventivo**, che precede la trasmissione di richiesta di onorario dal professionista al cliente, per orientare la formazione della parcella o, persino, l'accordo tra le parti (disciplinare di incarico), all'atto del conferimento di un incarico professionale;
- una **seconda** di carattere **successivo**, che verifica la corretta formulazione della richiesta di pagamento, **nell'ipotesi di disaccordo** tra le parti ovvero nell'ambito di un **contenzioso giudiziario**.

Premesso quanto sopra si è dell'avviso che **l'attività di valutazione degli onorari**, da parte del Consiglio dell'Ordine, **normativamente prevista**, è costituita solo dal **parere di congruità "successivo"**, da rendere obbligatoriamente in caso di **contenzioso**, **non trovando esplicito riconoscimento giuridico invece l'ipotesi del parere "preventivo"**.

La richiesta di **pareri preventivi** potrebbe porsi persino in contrasto con il riformato quadro normativo, nella misura in cui il provvedimento del Consiglio dell'Ordine **vada a sostituirsi alla volontà negoziale** della parti private, **ovvero si tramuti in un tentativo di reintroduzione del sistema tariffario**, mediante determinazione impositiva degli onorari ovvero di parametri valutativi standardizzati in chiave anticoncorrenziale.

Volontà negoziale, che invece costituisce l'unica fonte del disciplinare di incarico professionale.

NUOVO QUADRO NORMATIVO E RUOLO DELL'ORDINE

5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il professionista, **per calcolare il proprio compenso professionale**, può **liberamente riferirsi** al sistema che ritiene più congruo, purché **il committente ne sia consapevole** e sia reso **edotto del grado di complessità** dell'incarico e degli oneri ipotizzabili.

Tuttavia è consigliabile che **il professionista, nella determinazione del compenso**, faccia **riferimento a criteri di valutazione oggettivi**. Uno di questi è quello individuato dal **DM 140** al quale peraltro dovrà fare riferimento il giudice in sede di eventuale disaccordo tra le parti e quindi di contenzioso.

Il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà quindi essere chiamato a pronunciarsi anche su differenti criteri di valutazione che siano stati considerati dalle parti nella determinazione del compenso professionale.

6. DATA PRESTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La **sentenza n.17406 del 12 ottobre 2012 della Corte di Cassazione**, ritiene che **si debba applicare** la disciplina di cui all' **articolo 9 del DL 1/2012** anche ai casi in cui **le attività professionali si siano in parte svolte o siano iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario** (quindi prima del 24 gennaio 2012), qualora la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del **DM 140/2012 (ovvero il 23 agosto 2012)**.

In base al principio del *"tempus regit actum"*, la norma non dovrebbe essere retroattiva, per cui nella liquidazione dei compensi dovrebbe essere applicato il criterio vigente all'epoca dell'affidamento dell'incarico.

NUOVO QUADRO NORMATIVO E RUOLO DELL'ORDINE

7. PROCEDURE EMISSIONE PARERE DI CONGRUITA'

Il **parere di congruità**, come chiarito recentemente dalla giurisprudenza (TAR Veneto sent. 13/02/2014 n. 183) è espressione dell'esercizio di una potestà amministrativa, strumentale alla soddisfazione di un pubblico interesse.

È dunque inevitabile **ricondere detto parere nella categoria dei cd. provvedimenti amministrativi** e conseguentemente disciplinarne la formazione seguendo lo schema procedimentale previsto per tale categoria di atti.

In quest'ottica ed ai fini della **legittimità formale e sostanziale del parere di congruità** è necessario che il **procedimento** per il suo rilascio **si conformi** ai principi generali di cui **alla L. n. 241/90** ed in particolare si dovrà:

- **Garantire la certezza del tempo** dell'azione amministrativa con la predeterminazione dei termini massimi di durata del procedimento;
- **Garantire la partecipazione** al procedimento amministrativo;
- **Garantire l'accesso alla documentazione amministrativa** ex artt. 22 ss L. n. 241/90;
- **Garantire una istruttoria completa ed una congrua motivazione** della decisione assunta.

NUOVO QUADRO NORMATIVO E RUOLO DELL'ORDINE

8. VOLONTA' NEGOZIALE E RUOLO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

L'**abrogazione delle Tariffe**, da parte del D.L. 1/2012, come si è detto, ha determinato una **abrogazione del pregresso sistema tariffario**, valido nell'attività di "opinamento" dei Consigli.

La normativa vigente una volta venuto meno il sistema vincolante della tariffa, **valorizza la autodeterminazione delle parti (accordo)**, che ha assunto un ruolo predominante, nella predisposizione del contenuto economico del disciplinare di incarico e, quindi, anche dei criteri da seguire **nel giudizio di congruità**.

Si ritiene quindi utile ribadire che è **fatto divieto agli Ordini Professionali**, in ogni caso, di **fare espresso riferimento alla (abrogata) tariffa** professionale come parametro di valutazione vincolante per la determinazione dei compensi, a meno che le parti non vi abbiano fatto espresso riferimento.

Nel quadro ordinamentale attualmente vigente, non sembra possibile che l'Ordine Territoriale si esprima, **indipendentemente da ciò che è stato economicamente pattuito tra le parti**, pervenendo a determinare un compenso in contrasto con quello contrattualmente previsto.

In caso contrario il rischio è quello di venire **sanzionati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, come accaduto nel 2014 all'organismo nazionale di rappresentanza degli Avvocati, il CNF, che si è visto applicare dall'ANTITRUST una **sanzione amministrativa pecuniaria pari a 912.536,40 euro**, "per avere ristretto la concorrenza, limitando l'autonomia degli Avvocati in materia di compensi professionali".

NUOVO QUADRO NORMATIVO E COMMISSIONI PARCELLE

9. ASSENZA DI PREVENTIVO - CONSEGUENZE

L'art.1, sesto comma, del DM n.140/2012 dispone “**L'assenza di prova del preventivo** di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce **elemento di valutazione negativa** da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.

Si è in presenza quindi di **una previsione di “sfavore”** per il professionista, che non abbia comunicato al cliente un preventivo di massima per la misura del compenso.

L'intento del Legislatore è chiaro nel senso di **sollecitare** il professionista a **fornire sempre un preventivo di massima** (“*nelle forme previste dall'ordinamento*”), pena le negative ricadute, in chiave sanzionatoria, in sede di liquidazione giudiziale.

La disposizione in esame, tuttavia, **va applicata dal giudice**, in ogni caso, secondo il suo prudente **apprezzamento e non già dai singoli Consigli dell'Ordine**, la cui valutazione si ferma invece alla verifica di rispondenza tra l'onorario richiesto e le prestazioni svolte dal professionista.

La norma richiamata, investendo il profilo probatorio, in sede di contenzioso, della sussistenza o meno di un accordo sul contenuto economico della prestazione, **esige la forma scritta, per il preventivo, a tutela sia del professionista, sia del cliente.**

Quanto ai **riflessi** di natura **deontologica**, per la eventuale mancata presentazione del preventivo, in assenza di espressa previsione legislativa, l'adozione di eventuali misure sanzionatorie nei riguardi del professionista **è rimessa alla valutazione discrezionale** dell'organismo competente (oggi Consiglio di Disciplina Territoriale), che dovrà valutare se una condotta costituisca “*infrazione all'etica professionale*”

NUOVO QUADRO NORMATIVO E RUOLO DELL'ORDINE

10. COMPENSI NEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83 e del **decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n.143 dal 21 dicembre 2013** le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare quest'ultimo decreto per la determinazione degli importi da porre a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria.

Antecedentemente al 21 dicembre 2013, invece, le stazioni appaltanti - in base al DL n.83/2012 - potevano fare riferimento alle *"tariffe professionali e alla classificazione dei servizi vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto legge n. 1 del 2012"* .

Quindi **nell'affidamento dei contratti pubblici attinenti all'architettura e all'ingegneria, dal 12 agosto 2012** (data di entrata in vigore dell'art.5 del *cd* decreto-Sviluppo) **al 20 dicembre 2013 risulta vigente il DM 04/04/2001 e l'art. 14 della legge 143/49**, nei limiti della determinazione dei corrispettivi e della classificazione dei servizi professionali, e **dal 21 dicembre 2013 in poi vi è l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi da porre a base d'asta applicando il DM n. 143/2013** **oggi DM 17 giugno 2016.**

Tale previsione normativa è stata finalmente sancita definitivamente dal comma 8 dell'articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal Decreto Correttivo D.Lgs. 56/2017

NUOVO QUADRO NORMATIVO E RUOLO DELL'ORDINE

Osservatorio Bandi-2017



3.847
bandi selezionati e
inseriti in banca
dati



2.320
bandi
verificati



422 lettere di
segnalazione
preparate



123 Riscontri
dagli Enti

PARAMETRI ed EQUO COMPENSO



EQUO COMPENSO

Articolo 19 quaterdecies del D.L. n. 148 “Disposizioni urgenti in materia fiscale” come convertito nella legge 172/2017 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018

- **Comma 1 - Introduzione dell'articolo 13 bis “Equo Compenso e Clausole Vessorie” nella legge 247/2012** in materia di Compenso professionale per le prestazioni degli avvocati - La norma prevede:
 - ❖ **Che non sia equo un compenso**, e pertanto nulla la clausola del contratto ad esso relativo, **che risulti inferiore** a quello previsto dai **Parametri dei DM di cui al D.L. 1/2012** per le **prestazioni rese a favore di Imprese Bancarie e Assicurative e altre Imprese escluse PMI e Microimprese**
 - ❖ **La nullità delle Clausole** contenute al **comma 5 dell'articolo 13 bis** che, se inserite nel contratto, debbono ritenersi **nulle perché Vessorie** nei confronti del Professionista ~~fatta salva la possibilità che siano oggetto di specifica trattativa~~
 - ❖ ~~La nullità comunque delle clausole di cui al pt. a) Riserva di Modifica unilaterale del Contratto e al pt. c) Facoltà di pretendere Prestazioni Aggiuntive da parte del committente~~
 - ❖ ~~La Possibilità di chiedere la nullità del contratto entro 24 mesi dalla sua sottoscrizione~~

EQUO COMPENSO

Articolo 19 quaterdecies del D.L. n. 148 “Disposizioni urgenti in materia fiscale” come convertito nella legge 172/2017

- Comma 2

Prevede l'estensione delle disposizioni di cui al comma 1 a tutte le professioni comprese quelle non regolamentate

- Comma 3

Estende il Principio dell'Equo Compenso alla PA

- Comma 4

Prevede che dalla applicazione della norma **non derivino maggiori spese per la finanza pubblica**

EQUO COMPENSO LE CLAUSOLE VESSATORIE

Comma 5 art. 13 bis - In particolare si considerano vessatorie le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di **modificare unilateralmente le condizioni del contratto**;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di **rifiutare la stipulazione in forma scritta** degli elementi essenziali **del contratto**;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di **pretendere prestazioni aggiuntive** che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) **nell'anticipazione delle spese** della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la **rinuncia al rimborso delle spese** direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di **termini di pagamento superiori a sessanta giorni** dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) **nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte**;
- h) **nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati**;
- i) **nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.**

Comma 6 art. 13 bis - Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), **b), d), e), g), h) ed i)** si considerano vessatorie.

EQUO COMPENSO

PUNTO DI SVOLTA



Rispetto alle norme in materia di compensi professionali emanati negli ultimi 10 anni

PUNTO DI PARTENZA



Rispetto al contenuto della norma stessa

Le Norme Degli Ultimi 10 anni

- D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 noto come Decreto Bersani
Abolizione della Inderogabilità dei Minimi di Tariffa

Conseguenze



Committenza Privata
Le pattuizioni in deroga ai minimi non sono più nulle



Committenza Pubblica
Il Prezzo diventa elemento di valutazione nelle gare

Le Norme Degli Ultimi 10 anni

- D.L. n. 1/12 noto come decreto Monti sulle Liberalizzazioni

Art. 9 come convertito nella Legge 27/12 e modificato dall'art. 5 del D.L. Sviluppo 2012

- ❖ Comma 1 - Abolizione delle tariffe delle professioni Regolamentate
- ❖ Comma 2 - Pattuizione del compenso – DM 140/12 e 143/13

Conseguenze



Committenza Privata
Obbligo del Preventivo
Anche non Scritto



Committenza Pubblica
Obbligo DM Parametri
Opere Pubbliche

Le Norme Degli Ultimi 10 anni

- Recepimento Direttive EU 23/24/25 2014
- Legge 11/2016 e D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice Contratti
- ❖ Art. 24 c. 8 – I Parametri "Possono essere Utilizzati" – DM 17/06/16
- Sentenza CDS PRG Catanzaro Compenso pari ad euro 1
- D.Lgs. 56/2017 Correttivo Codice dei Contratti Pubblici
- ❖ Art. 24 c. 8 – I Parametri "Sono Utilizzati"
- ❖ Art. 24 c. 8 bis – Compenso non Subordinato a Finanziamento Opera
- ❖ Art. 24 c. 8 ter – No a compenso sotto forma di Sponsorizzazione
 - Conversione in Legge Decreto Concorrenza
- ❖ Obbligo Preventivo Scritto

PUNTO DI PARTENZA

RAPPORTI CON I PRIVATI

Comma 1

Avvocati



Comma 2

Altre Professioni anche non regolamentate



Ambito di Applicazione

Imprese Bancarie e Assicurative – Non rientrano PMI e Microimprese

Scarsissima Applicazione Per Le Professioni Tecniche

Possibile Applicazione Per Società di Professionisti e di Ingegneria

PUNTO DI PARTENZA

RAPPORTI CON LA PA

❖ **Comma 3**

Estende il Principio dell'Equo Compenso alla PA negli Affidamenti
Esterni

Equo Compenso determinato in base ai DM di cui all'articolo 9 D.L. 1/12

❖ **Comma 4**

L'Applicazione non deve comportare Maggiori Oneri di Finanza Pubblica



Applicazione del DM 17 giugno 2017

Rafforza i commi 8, 8 bis e 8 ter articolo 24 D.LGS. 50/2016

In Base al Comma 4 non è possibile definire soglia massimo ribasso

Importante estensione Clausole Vessatorie comma 1 pt. 5 lett. a
(Modifiche unilaterali contratto) e c (richieste di prestazioni aggiuntive)



Autorità Nazionale Anticorruzione

Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Equo compenso.

Documento di consultazione

II. EQUO COMPENSO

1. Le stazioni appaltanti definiscono l'importo a base di gara in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016.
2. Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, è preferibile il ricorso alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica dell'interpolazione lineare. È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull'equo compenso di cui dell'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazioni dell'importo a base di gara.
4. L'equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all'articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

II. EQUO COMPENSO

1. Le stazioni appaltanti definiscono l'importo a base di gara **secondo quanto previsto in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto di cui all'art.24 comma 8 del codice del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016** Si richiamano inoltre gli obblighi previsti nello stesso articolo 24 al comma 8bis, relativamente al divieto di subordinare la corresponsione dei compensi all'ottenimento del finanziamento dell'opera, ed al comma 8ter, in relazione al divieto di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso.

2. Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, è preferibile, **salva motivata eccezione**, il ricorso alla formula bilineare, in luogo del ricorso alla formula classica dell'interpolazione lineare. È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull'equo compenso di cui dell'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. **Fermo restando quanto indicato al precedente periodo relativamente all'OEPV, nel caso di aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, si applicano le procedure di cui all'art.97 commi 2, 5 e 8 del Codice.**

3. Non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazioni dell'importo a base di gara. 4. L'equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all'articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

EQUO COMPENSO

OBBIETTIVI DA PERSEGUIRE

- ❖ Estensione a PMI, Microimprese e Persone Fisiche
- ❖ Definizione Soglia Max Ribasso negli Affidamenti dei SIA

PARERE ANTITRAST

FALSI MITI

- Equo Compenso Contrasta con Diritto Comunitario in Materia di Libera Concorrenza



Le Sentenze della Corte di Giustizia Europea 8/12/2016 e 23/11/2017
Affermano Compatibilità con Diritto Comunitario Tariffe Professionali
Inderogabili emanate dallo Stato

PARERE ANTISTRAT



FALSI MITI:
**L'EQUO COMPENSO
FAVORISCE I PIU' FORTI**

**Equo Compenso Non Favorisce Ingresso Nel Mercato
Dei Giovani Professionisti**



REGALO



L'equo compenso è un regalo a chi è più forte non più debole...

TEORIA ECONOMICA



"..qualsiasi manualetto di teoria economica spiega che regolamentazione, barriere e tariffe favoriscono gli incumbent.."



LENZUOLATE E TORTE



...le lenzuolate hanno contribuito a innalzare il **reddito dei professionisti** (Pil Italia è passato dai 1.609 miliardi del 2007 ai 1.652 miliardi del 2015) (+2,7%)
Reddito Irpef Avvocati passato da 7,1 miliardi a 841 miliardi (+18,5%)



...TORTA SI E'
ALLARGATA



MA..



AUMENTA IL NUMERO DI

PROFESSIONISTI



2007:
1,28 MILIONI DI
PROFESSIONISTI



2015:
1,48 MILIONI DI
PROFESSIONISTI





PER CUI
REDDITO MEDIO
PROCAPITE
SCENDE



2015

= 33.954 euro
procapite



-8,6% rispetto al 2007

MA DIVERSE PROFESSIONI DIVERSI DESTINI



(VAR.% REDDITO MEDIO
INDIVIDUALE 2007-2015)

Rpt = -18,6%

Area Giuridica = -29,2%

Area Economica-Sociale = -1,5%

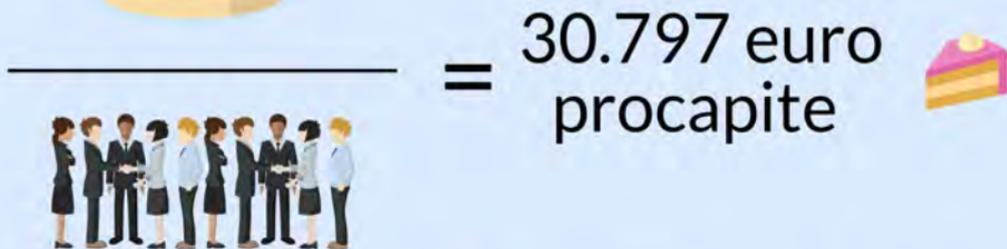
Area Sanitaria = +15,6%



REDDITO MEDIO PROFESSIONISTI SENZA AREA SANITARIA CROLLA



2015



-16,8% rispetto al
2007

LA CRISI
HA CONTRIBUITO
AD ABBASSARE I
REDDITI

NON DI TUTTI PERÒ ...
(2007 VS 2015)

dipendenti = +9,1%

professionisti dipendenti = +3,7%

Adepp = -8,6%

Adepp no area sanitaria = -15,6%



**REALTA': LENZUOLATE
HANNO CONTRIBUITO
AD ABBASSARE I
REDDITI**

SOPRATTUTTO PER I PROFESSIONISTI

GIOVANI E DONNE

giovani 25/30 = -84%
giovani 30/35 = -14,9%
giovani 35/40 = -19,4%
donne = -9,5%



REALTA': LENZUOLATE HANNO ACCRESCIUTO LA DISPARITA' TRA

GIOVANI E SENIOR

INDICATORE DI DISPARITA'
2015 VS 2007
(BASE 100=55/60)



giovani 30/35 = 34,4% (-1,5%)
giovani 35/40 = 47,7% (-4,8%)
senior 50/55 = 93,9% (+2,6%)



TEORIA ECONOMICA



FORSE E' IL MOMENTO DI
RISCRIVERE I

MANUALETTI DI
TEORIA ECONOMICA



GRAZIE